

ALLEGATO n. 5

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, costituita mediante fidejussione bancaria, dovrà essere redatta in conformità alle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale Rappresentante del soggetto fidejussore (Istituto di Credito), integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria;
- b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Società appaltante".
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta della Società garantita, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - inopponibilità alla Società garantita del mancato pagamento dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Società garantita, dell'Autorità Giudiziaria in cui ha sede la Società garantita;
 - rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non sono ammesse fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Società appaltante.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.